

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**

(Causa C-166/96)

(96/C 210/11)

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE<sup>(1)</sup>, recante settima modifica della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva 92/32/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96<sup>(2)</sup>. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 ottobre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**

(Causa C-167/96)

(96/C 210/12)

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE<sup>(1)</sup>, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva 92/69/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96<sup>(2)</sup>. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 ottobre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**

(Causa C-168/96)

(96/C 210/13)

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE<sup>(1)</sup>, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 93/67/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione